

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- **WALTER TACONE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;**
- **DE VITO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL'U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;**
- **COSENTINO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;**
- **ORTOLI ARMANDO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;**
- **RUSSOTTO ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;**
- **MUSCATELLI FRANCESCA (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA, EX ART. IBIS, COMMA 5 C.G.S., ATTIVITÀ ALL'INTERNO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (SOCIO DI MINORANZA) E, COMUNQUE, RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;**
- **PECORA MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;**

E DELLE SOCIETÀ:

- **SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
- **SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4535/1250 PF 17/18 GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.F.A.,

- preso atto della richiesta degli appellati di acquisire il deferimento, le memorie e il provvedimento che ha definito il procedimento di primo grado nei confronti di Cozza Francesco, nonché l'eventuale reclamo avverso tale provvedimento di primo grado, delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 187 ST del 31.1.2018;
- considerato che la predetta richiesta è accoglibile e che la Procura Federale non si oppone;
- preso atto della richiesta congiunta delle parti del procedimento di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.D.N.I.;

DISPONE

che la Procura Federale e/o la parte reclamante il provvedimento di primo grado nei confronti del sig. Cozza depositi i suddetti atti entro il 25 febbraio 2018;

CONCEDE

termine alle parti per memorie difensive relative alle acquisizioni documentali di cui sopra sino al 21 marzo 2018;

SOSPENDE

il corso dei termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I.;

FISSA

per la trattazione del procedimento la seduta dell'11 aprile 2018 ore 15.00.

La presente ordinanza vale quale comunicazione alle parti.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa– Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ZENO MARCO AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.

La C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Zeno Marco concede la riabilitazione.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 13 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

IL COMMISSARIO
Antonio Di Sebastiano